



Comune di Cembra Lisignago

PIAZZA MARCONI, 7 - 38034 CEMBRA LISIGNAGO (TN)

C.F./P.IVA 02401950221

☎ 0461/683018 - FAX 0461/682150

Sito www.comune.cembralisignago.tn.it

Email protocollo@comune.cembralisignago.tn.it

Pec comune@pec.comune.cembralisignago.tn.it

Allegato A

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE E DELLA SALA GINNICA DEL POLO SCOLASTICO P.ED. 1020 IN C.C. CEMBRA PERIODO DALL'01.09.2022 AL 31.08.2026

Codice CIG: Z38371B700

Art. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO E DURATA

Il Comune di Cembra Lisignago intende affidare in concessione a terzi, ai sensi dell'art. dell'art.164 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione delle palestre e della sala ginnica del Polo Scolastico p.ed.1020 in C.C. Cembra. La concessione a gestire l'impianto avrà la **durata di anni quattro a decorrere dall'01.09.2022 fino al 31.08.2026 e potrà essere rinnovata alle medesime condizioni contrattuali per ulteriori quattro anni a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.**

Su richiesta del Comune e, qualora si rendesse necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, l'appaltatore sarà obbligato a prorogare il servizio sino alla conclusione del procedimento di gara volto all'individuazione del nuovo appaltatore o a diverse scelte attuate dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016. La proroga non potrà in ogni caso essere superiore a 6 mesi.

La gestione delle strutture dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni previste nel presente capitolato. L'affidamento avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri previsti dal bando di gara.

Art. 2 - IMPIANTO SPORTIVO

- 1) PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI piano terra mq. 647,95
- 2) PALESTRA SCUOLE MEDIE piano terra mq. 279,66
- 3) SALA GINNICA
- 4) SPOGLIATOI
- 5) WC.

Le palestre possono essere utilizzate dalle ore 16.45, al termine delle lezioni in poi, dal lunedì al venerdì, mentre negli altri giorni, l'utilizzo è libero; deve essere comunque garantita all'Istituto Comprensivo la disponibilità delle palestre pulite e sanificate entro le ore 07.15.

Per quanto concerne la palestra delle scuole medie il suo utilizzo è subordinato al trasferimento della mensa scolastico, al momento ubicata nella palestra, nella sede originaria.

La sala ginnica può essere utilizzata quotidianamente, senza limite di orario, compatibilmente con le esigenze della sezione SAT di Cembra che è autorizzata all'utilizzo ed alla gestione della struttura di arrampicata ivi ubicata e della Fondazione Franco de Marchi per l'università della terza età.

Le palestre e la sala ginnica su richiesta dell'Amministrazione comunale, potranno essere utilizzate per

attività istituzionale a titolo gratuito (eventi, giornate in uso a scuola dell'infanzia, etc...) mediante comunicazione al concessionario con congruo preavviso, **per un massimo di 5 giornate all'anno**.
Il Concessionario si obbliga a gestire l'impianto nel rispetto delle norme contenute all'art. 8 del presente capitolato.

Art. 3 - MIGLIORIE E TRASFORMAZIONI

Il concessionario non potrà apportare alcuna trasformazione strutturale agli impianti sportivi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune e l'acquisizione dei regolari permessi previsti dalle norme vigenti.

Per eventuali migliorie realizzate a cura e spese del Concessionario, il Comune all'atto dell'autorizzazione stabilirà l'eventuale rimborso o compartecipazione alle spese e le modalità e tempi di rimborso.

Nulla sarà dovuto dal Comune per le migliorie dallo stesso non autorizzate.

Art. 4 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI

Il gestore è responsabile per danni a persone o cose, ivi compresi i danni relativi agli impianti cagionati durante il periodo di affidamento, pertanto si obbliga a stipulare per tutta la durata dell'affidamento una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, senza riserve o eccezioni.

Il gestore dovrà quindi provvedere alla stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a garanzia degli eventuali danni cagionati nel corso dell'attività, nonché una polizza infortuni nei confronti del personale dipendente e dei collaboratori e dirigenti.

Nel caso i danni fossero causati da enti, associazioni o privati autorizzati alla fruizione dell'impianto, il gestore è autorizzato a rivalersi nei confronti degli stessi.

Il gestore è altresì responsabile della verifica del rispetto di tutte le norme vigenti all'interno dell'impianto e relative alla pratica sportiva (medicina dello sport, tutela sanitaria attività svolte, norme vigenti in materia di sicurezza e spettacoli pubblici).

Il Concessionario è obbligato nei confronti del proprio personale (collaboratori - volontari e non- ed altro personale di cui si avvale per lo svolgimento del servizio di gestione) ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti in materia.

Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti e mantenere un comportamento educato e civile, rapportandosi correttamente con quanti, per motivi di lavoro si troverà ad entrare in contatto. In particolare, si dovrà rispettare quanto prescritto dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE **contro la pedofilia**, mirato ad inasprire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Secondo **l'art. 2 del decreto**, in vigore dal 6 aprile 2014, **di integrazione al Testo Unico in materia di casellario giudiziale**, DPR 313/2002, si prevede che, prima di stipulare un contratto di lavoro che comporti contatti diretti e regolari con minori, il datore di lavoro debba richiedere il certificato del casellario giudiziale della persona da assumere, al fine di verificare l'inesistenza di condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale o l'inesistenza dell'interdizione all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere l'allontanamento dal servizio del personale non ritenuto idoneo o per condotta non irreprensibile.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull'uso dell'impianto e delle attrezzature da parte del Concessionario al fine di garantire costantemente che il Concessionario non ponga in essere attività pregiudizievoli per l'interesse pubblico o che, comunque, allontanano la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi.

A tal fine il Comune, tramite i propri referenti procede a visite di controllo almeno semestrali.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune, in sede di controllo, la più ampia collaborazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendo l'accesso alle strutture.

Art. 5 - UTILIZZO DELL' IMPIANTO SPORTIVO

Per l'utilizzo dell'impianto sportivo elencato all'art. 2, è data priorità a gruppi o società sportive operanti nel territorio di Cembra Lisignago che promuovono attività sportiva di base, secondo il seguente criterio:

- a) attività ufficiali comprendenti incontri di campionato, partite di coppa, tornei federali o di Enti di promozione sportiva;
- b) attività di promozione sportiva, corsi campus per minori;
- c) allenamenti;
- d) attività amatoriali.

Dovrà inoltre essere consentito il libero accesso a tutti i gruppi locali che ne facessero richiesta scritta al Concessionario, compatibilmente con la disponibilità degli impianti.

Gruppi di non residenti possono svolgere attività, compatibilmente con la disponibilità di calendario, una volta soddisfatta la domanda locale.

Il Concessionario si obbliga, nei limiti della disponibilità ad autorizzare l'accesso agli impianti sportivi a tutti i gruppi, associazioni e società sportive che intendono svolgere attività sportiva negli stessi.

Il Concessionario concorda con coloro che richiedono l'uso degli impianti i giorni e le fasce orarie di utilizzo da assegnare a ciascun soggetto richiedente, garantendo priorità nella fascia oraria pomeridiana anteriore alle 20.00 dei giorni da lunedì a venerdì, ai settori giovanili delle associazioni e società sportive dilettantistiche locali.

Si precisa che, ai fini del servizio oggetto del presente documento, con la locuzione "locali" si intendono le associazioni, i gruppi e società sportive che abbiano sede legale ed operativa nel Comune di Cembra Lisignago o che svolgano attività sportiva con squadre composte prevalentemente (almeno il 50%) da residenti nel Comune di Cembra Lisignago, con precisazione che, per il calcolo della suddetta percentuale, si fa riferimento alla singola squadra che utilizza la struttura e non al complesso degli iscritti all'associazione o società sportiva.

Il Concessionario dovrà applicare le tariffe dal medesimo proposte in sede di gara che saranno approvate dal Comune. Le tariffe, saranno applicate e riscosse direttamente dal Concessionario, secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente capitolato.

Art. 6 - CALENDARIO D'USO

Il calendario d'uso delle strutture per le attività sportive promosse dal Concessionario correlato dalle domande delle Associazioni, Società e privati che ne hanno fatto richiesta di utilizzo, dovrà essere predisposto **entro il 31 agosto** di ogni anno e per il **primo anno entro il 30 settembre** e trasmesso entro tale data alla Giunta comunale per eventuali valutazioni. In particolare la giunta comunale potrà richiedere una maggiore differenziazione delle attività sportive svolte.

Lo stesso dovrà poi essere reso pubblico e visualizzabile anche dal sito ufficiale del comune di Cembra Lisignago e dovrà essere in caso di variazioni costantemente aggiornato.

Su richiesta, dovranno essere previsti spazi e orari finalizzati a favorire l'inserimento per i soggetti portatori di handicap residenti nel Comune di Cembra Lisignago.

ART. 7 - UTENZE

Il Comune provvederà, a sue spese, al pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua e depurazione, riscaldamento, con intestazione dei relativi contratti.

Art. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Le spese per la manutenzione ordinaria delle palestre sono a carico del Concessionario. Per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti si intendono le seguenti mansioni:

1. Pulizia giornaliera di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, palestre, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed aree esterne di pertinenza dell'impianto. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell'impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia di carattere straordinario.
2. Sostituzione lampadine rotte o bruciate nel impianto sportivo comprendente area di accesso, palestre sala ginnica, spogliatoi e WC, ad eccezione dei punti luce accessibili solo con mezzi speciali.
3. Riparazione di maniglie, serrature, rubinetterie e sostituzione di vetri.

4. Tinteggiature interne degli ambienti di pertinenza alle palestre.

Saranno altresì a carico del concessionario le spese necessarie per il personale addetto alle sorveglianze, pulizie, funzionamento e custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori.

Il Concessionario dovrà tenere l'impianto sportivo sempre in perfetto stato, curando in particolar modo l'efficienza e la pulizia. Il Concessionario dovrà provvedere all'accensione e spegnimento degli impianti elettrici e di illuminazione, ponendo in essere buone pratiche per ridurre il consumo energetico, con costante verifica del regolare funzionamento degli stessi segnalando tempestivamente ogni anomalia in merito all'Ufficio Tecnico Comunale. L'impianto di riscaldamento sarà gestito direttamente dall'ufficio tecnico comunale.

Eventuali manutenzioni straordinarie resesi necessarie a seguito di danni imputabili al concessionario per negligenza, incuria o cattivo uso dell'impianto sportivo, sono a carico del concessionario stesso, il quale ha l'obbligo di eseguirle a propria cura e spese. Qualora il concessionario non esegua gli interventi necessari, il Comune procederà d'Ufficio e imputerà la relativa spesa al Concessionario salva la facoltà del Comune stesso di procedere alla risoluzione della concessione ed il diritto al risarcimento dei danni.

Il rispetto degli impegni assunti in sede di offerta tecnica di cui all'art. 10 lettere c), d), e) ed f) dei criteri di affidamento indicati nel bando di gara, costituisce obbligo del Concessionario nell'adempimento del servizio di gestione di cui al presente Capitolato.

Art. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione di seguito indicate:

1. Riparazione componenti degli impianti idrici e di riscaldamento quali caldaie, bruciatori, centraline elettroniche e tubature interne;
2. Manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione;
3. Sostituzione attrezzature sportive primarie;
4. Opere murarie esterne quali intonaci, riparazione tetti, e tinteggiature;
5. Cambio infissi quali finestre e porte rotte o in condizioni di pericolo, dovuti a ordinario deterioramento o caso fortuito e non derivanti da uso improprio;
6. Ripristino tubazioni di scarico acque e fognature;
7. Messa a norma per la sicurezza degli impianti, in conformità con le disposizioni vigenti e verifiche periodiche.

Nel caso si rendessero necessari lavori urgenti di manutenzione, fra quelli previsti al presente articolo, indispensabili per assicurare la funzionalità e l'agibilità della struttura, il Concessionario deve urgentemente segnalare gli interventi da effettuare al Comune, che provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori, o in accordo scritto col Concessionario lo autorizzerà ad eseguirli rimborsandolo successivamente.

Art. 10 - TARIFFE e BILANCIO DI GESTIONE

Le tariffe d'uso delle palestre applicate ad enti, società sportive e privati dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione Comunale. Il gestore ha il diritto di esclusiva per l'eventuale pubblicità all'interno dell'impianto, fatti salvi gli oneri relativi ai diritti comunali.

Le tariffe, saranno applicate e rimosse direttamente dal Concessionario.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe d'uso e dai proventi pubblicitari confluiscono direttamente nel bilancio del gestore.

Il Concessionario dovrà emettere ricevuta dei corrispettivi introitati ai sensi del presente articolo, ai fini della redazione del rendiconto economico finanziario annuale della gestione.

Ogni modifica alle tariffe proposta dal concessionario dovrà essere approvata dall'Amministrazione Comunale,

Il Concessionario deve esporre bene in vista, all'interno della struttura, le tariffe in vigore.

Il Concessionario si assume l'impegno di presentare, all'Amministrazione comunale, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio di gestione della complessiva attività svolta, accompagnato da una dettagliata relazione sul risultato di gestione. Tale relazione sarà attentamente valutata dai membri comunali della commissione di verifica, i quali dovranno esprimere in merito un proprio parere.

ART. 11 - CAUZIONE

Alla ditta aggiudicataria sarà richiesto di costituire una garanzia definitiva di importo pari ad Euro 2.000,00 a sua scelta sotto forma di deposito cauzionale o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 - FINALITA' SOCIALI

Il concessionario metterà a disposizione del Comune di Cembra Lisignago a titolo gratuito le palestre ed i relativi spogliatoi in occasione di particolari eventi organizzati dall'Amministrazione comunale.

In caso di eventi eccezionali, quali ad esempio calamità naturali, il Comune può sospendere il rapporto ed utilizzare le palestre e locali annessi per le necessità del caso.

ART. 13 - ORARIO DI APERTURA.

Il concessionario garantirà l'apertura delle palestre e della sala ginnica, nelle fasce orarie concordate con il Comune e tenuto conto dell'utilizzo da parte dell'Istituto Comprensivo, della SAT e dell'Università della terza età e comunque secondo il piano di utilizzo della struttura da loro presentato.

In ossequio alla legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14.11.1997 relativo alla "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 23.00; dalle ore 23.00 alle ore 24.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, le palestre potranno essere utilizzate e destinate ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 23.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 00.30 previa presentazione da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.

Art. 14 - SEDE LEGALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario potrà tenere la propria sede legale presso le palestre oggetto del presente capitolato.

Art. 15 - CONTROLLI COMUNALI

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull'uso delle palestre e delle attrezzature da parte del Concessionario al fine di garantire costantemente che il Concessionario non ponga in essere attività pregiudizievoli per l'interesse pubblico o che, comunque, allontani la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi.

A tal fine il Comune, tramite i propri referenti procede a visite di controllo almeno semestrali.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune, in sede di controllo, la più ampia collaborazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendo l'accesso alle strutture.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di controllo degli adempimenti previsti nel presente capitolato, che si riserva di esercitare in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati, di chiedere al Concessionario di documentare a che titolo si avvale del personale con cui svolge il servizio oggetto del presente Capitolato. Si riserva altresì di revocare, a suo giudizio insindacabile, la concessione, in qualsiasi momento, in presenza di violazione degli obblighi contrattuali da parte del concessionario.

ART. 16 – REVOCA E RECESSO

Il Comune di Cembra Lisignago ha facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- utilizzo della struttura per scopi diversi da quanto previsto nella presente concessione;
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi previsti per l'affidamento del servizio e delle misure di prevenzione e sicurezza;
- perdita dei requisiti minimi previsti per l'affidamento del servizio;

- inosservanza ripetuta delle disposizioni in materia di igiene, sanità e ordine pubblico;
- accertamento di subappalto del servizio da parte del concessionario;
- accertata consapevolezza di reati di evasione fiscale, frode o contro la persona o il patrimonio;
- fallimento, messa in liquidazione;
- accertata violazione degli obblighi contrattuali e violazione nei rapporti con l'utenza;
- ogni altra inadempienza, anche non espressamente prevista nel presente articolo, che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Il concessionario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno sei mesi di preavviso all'Amministrazione Comunale con raccomandata A/R o tramite PEC. In caso di **recesso**, prima della scadenza della concessione, il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti del Comune e sarà tenuto a rimborsare allo stesso il corrispettivo di gestione già introitato proporzionalmente ridotto per il numero di mesi di mancata gestione.

In caso di mancato rispetto del termine di preavviso il Comune potrà rivalersi applicando una penale pari all'intero corrispettivo dovuto per la gestione degli impianti.

Art. 17 – CANONE ANNUO DI CONCESSIONE

Il Concessionario assume l'obbligo di corrispondere al Comune un canone annuo di concessione determinato in sede di gara che dovrà essere versato entro il 30 settembre di ogni anno e per il primo anno entro 60 giorni dalla stipula della concessione.

Il canone dovrà essere aggiornato annualmente con applicazione del 75% della variazione media annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata dall'ISTAT.

Art. 18 - REGISTRAZIONE

Gli obblighi ed oneri derivanti dal presente capitolato saranno regolati da apposita concessione tra le parti che sarà sottoposta a registrazione fiscale con spese a carico dell'aggiudicatario.

Art. 19 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE

È vietato al Concessionario di concedere e subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione pena l'immediata risoluzione della stessa e conseguente risarcimento dei danni subiti.

Art. 20 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e applicazione della presente concessione, se non composta bonariamente tra le parti, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e il competente Foro è quello di Trento.

Per tutti gli effetti del presente atto le parti eleggono il proprio domicilio legale presso il Comune di Cembra Lisignago, nella residenza municipale in Piazza Marconi, 7 – (Cembra) Cembra Lisignago.

Art. 21 - PENALITA'

Ogni inadempimento del concessionario a qualunque obbligo previsto nella concessione è contestato per iscritto con l'assegnazione di congruo termine, non inferiore a sette giorni, per presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni.

Per l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, sarà stabilita a carico del Concessionario una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Valutate le eventuali giustificazioni l'Amministrazione procederà, se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste.

Si elencano le seguenti inadempienze a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura della struttura;
- mancata attuazione o carenza della pulizia dei locali;
- irregolarità nell'affissione delle tariffe;

- mancato rispetto della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria;
- mancato rilascio di documentazione attestante il pagamento delle tariffe;
- mancanza di “buone pratiche” nella gestione dell’impianto elettrico per ridurre il consumo energetico al fine di evitare sprechi.

Art. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dagli Uffici competenti per lo svolgimento dell'attività istituzionale in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di CEMBRA LISIGNAGO, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, è a disposizione presso l’Ufficio Segreteria.

Art. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Segretario comunale dott. Pierino Ferenzena.

Art. 24 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

I

Il Concessionario assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

Art. 25 - GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

È obbligo dell’appaltatore svolgere la raccolta differenziata dei rifiuti e di riporre i rifiuti differenziati nell’isola ecologica posizionata nei pressi del complesso.

ALLEGATI

1. Planimetria catastale dell’impianto sportivo.